

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1318

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FITZGERALD NISSOLI, BINETTI, BOMBASSEI, BORGHESE, BUENO, BUTTIGLIONE, CARUSO, CATANIA, CAUSIN, CESA, ANTIMO CESARO, CIMMINO, D'AGOSTINO, D'INCECCO, FEDI, GALGANO, MONCHIERO, NESI, PASTORINO, PREZIOSI, RABINO, RUBINATO, SANTERINI, SBERNA, SCHIRÒ, SOTTANELLI, VECCHIO

Modifiche alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, in materia di attività delle associazioni di promozione sociale in favore delle comunità italiane all'estero

Presentata il 5 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gratuità e impegno civico sono le direttrici fondanti della maggior parte delle realtà associative che spesso integrano, se non a volte sostituiscono, l'intervento dello Stato in settori non frequentemente all'ordine del giorno.

In molteplici situazioni, dalle realtà associative emergono eccellenze che perseguono statutariamente il bene collettivo

indipendentemente da ogni profitto individuale. Pur mantenendosi al di fuori delle logiche di mercato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato (ODV) o le associazioni di promozione sociale (APS) devono tuttavia trovare le risorse operative necessarie per la loro attività.

A tale fine un impianto normativo specifico provvede con efficacia ed effi-

cienza a svolgere il ruolo di leva operativa del terzo settore con strumenti per la promozione delle attività di utilità sociale svolte da enti senza scopo di lucro, introducendo un variegato sistema di benefici fiscali e di incentivi. Emerge in particolare la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale», tramite la quale è stato istituito, presso l'allora Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, un registro nazionale delle APS, la cui iscrizione è sovente condizione essenziale per il godimento di importanti agevolazioni.

L'articolo 2, comma 1, della legge n. 383 del 2000 definisce APS gli organismi costituiti senza scopo di lucro al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi. Il successivo articolo 7, nel disciplinare le modalità di iscrizione al registro nazionale delle APS, al comma 2, ne limita l'accesso esclusivamente alle associazioni a carattere nazionale, per tali intendendo quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale.

Purtroppo, tale vincolo esclude dai benefici fiscali le attività associative promosse dagli italiani all'estero, che sono veicolo di sviluppo economico del nostro Paese e promozione nel mondo del nostro patrimonio culturale. I cittadini italiani residenti all'estero hanno sempre corrisposto alla solidarietà e al legame con la terra madre facendosi ambasciatori della nostra nazione nel mondo e dando vita a innumerevoli forme di associazionismo. Per oltre un secolo l'associazionismo italiano all'estero ha supplito sovente all'assenza dello Stato, assumendo di volta in volta il ruolo di punto di aggregazione e di partecipazione, di promotore della nostra cultura e della nostra lingua, di società di mutuo soccorso e di ispiratore di opere sociali e di solidarietà di cui restano segni tangibili come, ad esempio, gli ospedali italiani, oltre che di cinta di trasmissione di valori e di tradizioni.

I nuovi fenomeni migratori, che impattano sia sui Paesi di origine che su quelli

di arrivo, devono essere interpretati come opportunità in quanto generano la definizione di nuove gerarchie professionali, la crescita costante della mobilità geografica e occupazionale e profondi cambiamenti sociali, di cui l'associazionismo deve tenere conto in quanto facilitatore dell'affermarsi di una nuova forma di cittadinanza alla quale ci spingono questi processi di globalizzazione e cioè la cittadinanza plurima o *citoyenneté plurielle*, come richiama il Consiglio d'Europa.

In questo quadro, il cittadino italiano residente all'estero, attraverso l'associazionismo, definisce la sua appartenenza culturale e assume la sua identità secondo le caratteristiche antropologiche della tradizione come la memoria collettiva.

La presenza della nostra rete associazionistica all'estero si è sviluppata attraverso decenni sull'asse del rapporto con le grandi associazioni operanti in Italia, costitutesi nella Consulta nazionale dell'emigrazione (CNE), composta da quindici associazioni e organizzazioni operanti con i nostri concittadini emigrati: Acli, Aie, Aitef, Anfe, Azzurri nel mondo, Cser, Ctim, Fernando Santi, Filef, Migrantes, Mcl, Nuova Unaie, Ucemi, Uim e Unaie, con la partecipazione della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero (Fusie).

Pertanto si propongono le opportune modifiche per estendere alle associazioni rappresentative degli italiani all'estero i benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 per le associazioni di livello nazionale in funzione del rispetto del fondamentale diritto di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto il beneficio accordato ai corpi intermedi rappresentativi di tali cittadini è da intendere come frutto, in ultima istanza, dai medesimi, in ossequio al principio di sussidiarietà.

Vale la pena di rammentare che la legge n. 383 del 2000 e l'iscrizione al registro nazionale delle APS da essa istituito, consentono l'accesso a numerosi benefici, tra i quali, in particolare, di godere di erogazioni liberali da parte di persone fisiche e di imprese, deducibili ai fini fiscali, e di partecipare a specifici bandi di

pubbliche amministrazioni per la fornitura di servizi sociali riservati alle stesse APS.

Resta inteso che l'estensione del diritto di iscrizione al registro nazionale delle APS alle associazioni operanti per gli italiani all'estero non può prescindere dalla definizione di taluni requisiti di rappresentatività, stabiliti del nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 7 della legge n. 383 del 2000, necessari per identificare i soggetti più meritevoli: *a)* il requisito geografico: la presenza con proprie articolazioni in almeno tre Paesi europei e due Paesi extraeuropei; *b)* il requisito cronologico: essere presenti nei Paesi di cui alla lettera *a)* da almeno tre anni. Ad eccezione dei vincoli di territorialità previsti dal medesimo articolo 7, comma 2, le associazioni operanti per le comunità italiane emigrate dovranno corrispondere pienamente a tutti gli altri requisiti che la stessa legge n. 383 del 2000 impone alle associazioni nazionali operanti nel territorio italiano.

In questo senso è necessario che i criteri per riconoscere le forme associative

esistenti tra le comunità italiane nel mondo, oggi di competenza del Ministero degli affari esteri, siano armonizzati con la legislazione vigente nel territorio nazionale in materia di associazionismo di volontariato e di associazionismo di promozione sociale. In tale modo si qualificano, così com'è avvenuto in Italia, le espressioni rappresentative di questi soggetti associativi in campo istituzionale e sociale.

In un periodo in cui i movimenti umani hanno raggiunto un'intensità mai conosciuta prima, vogliamo pensare in « termini di rete », costituita da *cives* italiani che, al di là dei confini, hanno pieno titolo a beneficiare dei vantaggi derivanti dalle opportunità offerte con la menzionata legge n. 383 del 2000 sull'associazionismo di promozione sociale. Con le modifiche a tale legge ci prefiggiamo, quindi, di salvaguardare il patrimonio associazionistico italiano nel mondo, frutto del lavoro instancabile di generazioni di emigrati e che avrà un ruolo decisivo in « termini di rete » anche in futuro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, » sono inserite le seguenti: « comprese le comunità italiane all'estero, »;

b) all'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Sono equiparate alle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale le associazioni di diritto italiano o straniero, aventi sede in Italia, che operano e che sono presenti con proprie articolazioni in almeno tre Paesi europei e due Paesi extraeuropei da almeno tre anni »;

c) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , da realizzare sia nel territorio italiano sia tra le comunità italiane all'estero ».

